

Bergamo li, 13 marzo 2014

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DI TOMASI ROBERTO  
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO**

Il Giudice Unico Sportivo Regionale per la Regione Lombardia,

**premesse:**

- di aver ricevuto in data 18 aprile 2013 l'esposto presentato dal Direttore di Gara Sig. Paleino Salvatore riguardante la condotta tenuta dal Sig. Tomasi Roberto, atleta del C.S.B. Vittorio Veneto (MI) e tesserato F.I.B.I.S. FB31A425, nell'ambito della manifestazione sportiva "Gara Interprovinciale Specialità Italiana punti 120" svoltasi presso il C.S.B. Bet Club GoParc di Mantova in data 12 aprile 2013;
- di aver rilevato dal summenzionato esposto che in data 12 aprile 2013 durante la gara interprovinciale specialità italiana 120 punti il sig. Tomasi Roberto, si rivolgeva al Direttore di Gara utilizzando in più occasioni un linguaggio irrispettoso, offensivo e scurrile, in relazione a rilievi riguardanti il vestiario (gilet) indossato dal sig. Tomasi Roberto;
- in data 18.10.2013 il Giudice Unico Sportivo Regionale disponeva la convocazione del tesserato Tomasi Roberto;
- il Sig. Tomasi Roberto si presentava all'udienza del 18.11.2013 riferendo la sua versione dei fatti ed ammettendo di aver profferito la frase "che cazzo dici" in relazione al fatto che il regolamento prevede un gilet di stoffa e che egli indossava un gilet di lana mentre il Direttore di gara sosteneva non trattarsi di stoffa, da qui la frase che gli era sfuggita, negando peraltro di aver mai detto frasi offensive all'indirizzo di quest'ultimo.

Tutto ciò premesso, in applicazione di quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Federale F.I.B.I.S., il Giudice Unico Sportivo Regionale, ritenuta integrata la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia F.I.B.I.S., tenuto conto del contenuto dell'esposto e delle dichiarazioni rese dall'incolpato e dei criteri per la determinazione delle sanzioni di cui all'art. 26 del Regolamento di Giustizia in relazione al presente caso,

**APPLICA**

al tesserato TOMASI ROBERTO sopra generalizzato la sanzione della DEPLORAZIONE.

Si dispone che il presente provvedimento venga notificato al tesserato Tomasi Roberto sopra generalizzato presso la sua residenza ovvero presso il domicilio dello stesso, ove eletto, nonché presso la sede del Comitato Provinciale di Milano.

Il Giudice Unico Sportivo Regionale per la Regione Lombardia

Avv. Maurizio Locatelli

